

EDITORIALE

**Manager delle Spa:
la responsabilità civile**

pag. 02



**Agevolazioni per il settore della
grande distribuzione**

pag. 03

Reddito d'impresa

pag. 04



**Servizi telefonici
non richiesti**

pag. 10

**Nozioni civilistiche:
il possesso**

pag. 16



**Giochi on-line con vincite
in denaro**

pag. 21



pag. 22

FINANZA UNITA

Anno XVIII - Numero 3 - Aprile 2006
Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC
via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it
info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante

Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione
La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

La Banca del Sud, prevista dalla manovra finanziaria per il 2006, fa tornare in mente vicende dal sapore antico, risalenti all'epoca risorgimentale.

Per la carica di presidente onorario del Comitato promotore della Banca, infatti, è stato fatto un nome blasonato che evoca antiche dinastie: Carlo di Borbone delle Due Sicilie, discendente dell'omonima casa regnante che ha segnato la storia di Napoli a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento.

Qualcuno, ironicamente, ha parlato di possibili rivalse, ricordando l'ingente somma sottratta nel 1861 dai Piemontesi dalle casse del Banco delle Due Sicilie.

E' difficile, ad ogni modo, non cogliere la valenza simbolica del coinvolgimento di Carlo di Borbone in questo progetto.

Ma in cosa consiste, in buona sostanza, il progetto? La domanda non è affatto peregrina, visti i dubbi manifestati da vari soggetti istituzionali. Soprattutto le regioni, con la sola eccezione della Sicilia, hanno criticato la soluzione adottata dal Governo, apparsa il frutto di una decisione avventata, presa in assenza di una, sia pur minima, procedura di concertazione.

Altri hanno attirato l'attenzione su problemi più urgenti che andrebbero risolti quanto prima, come le notevoli carenze che caratterizzano la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno.

Non mancano, comunque, quelli che considerano la Banca del Sud come un'occasione di rilancio per il Meridione, tuttora in grave ritardo nello sviluppo rispetto al Nord.

Per l'istituzione della Banca, concepita con l'obiettivo dichiarato di sostenere lo sviluppo economico del Sud Italia e aperta all'azionariato popolare diffuso, lo Stato ha stanziato cospicue risorse finan-



ziarie (cinque milioni di euro).

Il sistema dell'azionariato diffuso, scelto per scongiurare il pericolo di trasformare la Banca in un ente assistenzialista gravante sul bilancio statale (ogni riferimento alla Cassa del Mezzogiorno non è casuale), rappresenta tuttavia un'incognita. Bisogna pur sempre trovare degli investitori che abbiano capitali da investire e siano disposti a farlo: cosa non facile, specie in questo periodo contrassegnato da una crescita economica a dir poco inadeguata.

Certo, si può ribattere sottolineando che si tratta, con ogni evidenza, di un investimento a lungo termine. E' però altrettanto vero che i tempi non sembrano maturi per la raccolta dei capitali necessari a dare un forte impulso a questa iniziativa.

Va ricordato, d'altra parte, che in passato istituzioni analoghe alla Banca del Sud non hanno mantenuto le promesse.

Il sistema bancario del Mezzogiorno, infatti, non è mai riuscito a decollare a causa della mancanza di investimenti.

Questo elemento deve essere ponderato attentamente da chi ritiene che la Banca del Sud possa essere la panacea per ogni male.

MANAGER DELLE SPA: LA RESPONSABILITÀ CIVILE

La riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. n. 6/2003 ha ridefinito la responsabilità dei manager che operano nelle Spa.

Per esigenze di esposizione occorre, in via preliminare, classificare le tipologie di responsabilità prese in considerazione dal diritto privato, nel rispetto dei canoni usualmente adottati dalla dottrina civilistica.

Si può infatti distinguere tra responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Il primo tipo individua la responsabilità dei manager verso la società.

Gli amministratori, in seguito alla nomina, sono tenuti ad effettuare le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Ciò rappresenta un elemento di novità molto importante: prima della riforma del diritto societario, infatti, la definizione della diligenza richiesta agli amministratori era molto più generica, perché mancava il riferimento alle specifiche competenze.

E' stato detto, correttamente, che questo fatto comporta una notevole mitigazione delle responsabilità manageriali quando, nel caso specifico, l'incidenza delle competenze tecniche e professionali è modesta.

In ogni caso non vi sono dubbi sulla natura di tale responsabilità, che certamente non è qualificabile come oggettiva.


Anche se la normativa vigente afferma espressamente la responsabilità solidale dei manager, è escluso il coinvolgimento degli amministratori rimasti all'oscuro della condotta (o dell'omissione) pregiudizievole, e di quelli che abbiano reso nota la proprio opposizione.

L'azione di responsabilità contrattuale può essere esercitata entro cinque anni, che decorrono dal cessazione dell'amministratore dalla carica.

Per completare il discorso è necessario qualche cenno sulla responsabilità extracontrattuale, cioè quella derivante da comportamenti che pregiudicano i soci, i creditori e i terzi.

L'azione di responsabilità può essere esercitata entro un termine di decadenza quinquennale, che decorre dal compimento dell'atto illecito.

Occorre, in ogni caso, accertare il dolo e la colpa dell'amministratore (l'onere della prova spetta a chi esperisce l'azione) e il nesso di causalità tra i comportamenti ritenuti pregiudizievoli e il danno concretamente sofferto.



AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

L' Agenzia delle Entrate si è recentemente occupata delle agevolazioni introdotte negli ultimi due anni per le imprese della grande distribuzione.

Per effetto della Finanziaria 2005, le imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale possono trasmettere, in via telematica, l'ammontare giornaliero dei corrispettivi (distinti per ciascun punto vendita) derivanti dalle cessioni di beni e dalla prestazione di servizi.

I soggetti che si avvalgono di questa facoltà sono dispensati dall'obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale.

L'ambito di applicazione dell'esonero è stato parzialmente modificato dalla manovra fiscale per il 2006. Attualmente, infatti, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di ampliare il novero delle imprese beneficiarie, individuandole tra quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

- 1) possesso delle caratteristiche dimensionali previste dall'articolo 1, comma 430, della Finanziaria 2005;
 - 2) assoggettamento agli oneri di collegamento telematico individuati dalla predetta norma.
- Queste semplificazioni contabili si sommano a quelle previste dall'articolo 22 del d.P.R. 633/1972 per il settore della grande distribuzione, che prevede l'esonero dall'obbligo di emettere la fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente.

Agenzia delle Entrate

CIRCOLARE n. 8 del 23 febbraio 2006

Oggetto: Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione - articolo 1, commi da 429 a 431 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e articolo 1, comma 130 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

INDICE

1. PREMESSA
2. La TRASMISSIONE dei corrispettivi
 - 2.1. Soggetti destinatari dell'agevolazione
 - 2.2. Effetti dell'agevolazione

2.2.1 Esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale

2.2.2. Obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente

2.3. Effetti sugli altri adempimenti contabili e fiscali

3. LA TRASMISSIONE DEI DATI

3.1. Modalità di trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate

3.2. Esercizio dell'opzione ed invio periodico

3.3. Contenuto dell'invio

3.4. Momento della trasmissione

4. Disciplina sanzionatoria



1. PREMESSA

L'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha introdotto, per le imprese che operano del settore della grande distribuzione, la possibilità di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri - distinti per ciascun punto vendita - delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 431 della finanziaria 2005, la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La procedura in argomento costituisce un'ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico - con particolare riguardo per il settore della grande distribuzione -, già esonerati dall'obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente (articolo 22 del dPR n. 633 del 1972) e tenuti alla certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di seguito, provvedimento) dell'8 luglio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005, n. 171), emanato ai sensi del predetto comma 431, sono state definite le modalità e i termini per la trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri.

L'articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha, infine, inserito nell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 il comma 430-bis, che così dispone: "La disposizione di cui al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati."

2. La TRASMISSIONE dei corrispettivi

2.1. Soggetti destinatari dell'agevolazione

La facoltà di trasmettere, in via telematica, distintamente e per ciascun punto di vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni

di beni e delle eventuali prestazioni di servizi, è destinata alle imprese della grande distribuzione commerciale, come definite dal comma 430 della legge n. 311 del 2004.

Trattasi di aziende distributive operanti con medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), che definisce:

- "medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie (di vendita) superiore ai limiti di cui al punto d) (150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti" (lettera e) dell'articolo 4);

- "grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e)" (lettera f) dell'articolo 4).

Per "superficie di vendita" si intende "l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili", e non "quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi" (cfr. articolo 4, comma 1, lettera c) del dlgs n. 114 del 1998).

Lo stesso comma 430 della legge n. 311 del 2004 stabilisce, peraltro, che le disposizioni in commento si applicano alle aziende distributive con strutture di vendita aventi una superficie:

- a) superiore a 150 metri quadri, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- b) superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Per effetto dell'articolo 1, comma 130, della legge n. 266 del 2005, l'agevolazione in commento può essere estesa anche ad altre imprese, da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in possesso dei requisiti dimensionali sopra elencati ed obbligate al collegamento telematico, quali, ad esempio, le grandi imprese che svolgono prestazioni di servizi o attività di somministrazione di alimenti e bevande. Dal dettato letterale della norma e del provvedimento si evince che le disposizioni agevolative sono riferite ad imprese della grande distribuzione che operano con "più punti vendita" ubicati nel territorio dello Stato e che, pertanto, un'impresa con un unico punto vendita, ancorché avente le dimensioni richieste dalla norma, non può avvalersi della procedura in commento.